



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 6^ - TERRITORIO - URBANISTICA, E AMBIENTE

DETERMINAZIONE n. 306 del 02/08/2016

OGGETTO: RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO DELLA SIG.RA LUDERGNANI NICOLETTA CONTRO IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO - INCARICO AD UN LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n° 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VISTO che con Deliberazione n.17/2016 del Commissario nell'esercizio dei poteri della Giunta si è ritenuto necessario costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi e la difesa del Comune di Sant'Agostino ritenendo gli argomenti contenuti nel predetto atto ampiamente contestabili;

VISTA e interamente richiamata la determinazione 243 del 21.06.2016 con cui è stato affidato quindi l'incarico di patrocinio ed assistenza legale, per le motivazioni in premessa esposte all'Avv.to Federico Ventura, con studio legale a Bologna in Via Caprarie n. 7, nel giudizio innanzi al TAR Emilia Romagna sede di Bologna, proposto dalla Sig.ra Ludergnani Nicoletta (CF LDRNLT42D70A944H) residente in Sant'Agostino in via Chiesa 15 per l'annullamento previa sospensiva dell'Ordinanza 58/2016 emessa dal comune di Sant'Agostino sopra riportata con domanda di risarcimento danni;

PRESO ATTO che con Ordinanza n. 196/2016 il TAR per l'Emilia Romagna il 29/06/2016 respingeva l'istanza cautelare proposta in ricorso e condannava la ricorrente sig.ra Nicoletta Ludergnani al pagamento delle spese legali sostenute dal Comune di Sant'Agostino;

Visto che con nota prot. 12594 del 12.07.2016 veniva inoltrato al Comune di Sant'Agostino l'appello cautelare ex art.li 62 e 55 c.p.a. al Consiglio di Stato promosso dalla Sig.ra Nicoletta Ludergrani rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Lavermicocca elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Arrigo Varlaro in Roma per la riforma dell'Ordinanza n. 193/2016 resa in data 29/06/2016 dal TAR per l'Emilia Romagna;

PRESO ATTO dell'assenza all'interno dell'organico dell'ente di figure professionali dotate della necessaria competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'amministrazione il soggetto idoneo cui affidare la difesa del Comune, mediante conferimento di incarico a legale;

VISTO l'art. 17 e l'art. 4 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che il preventivo per patrocinio e tutela legale in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, attinente all'attività professionale, formulato dallo Studio Legale dell'Avv. Federico Ventura e assunto agli atti con Prot. 10933 del 15/06/2016 comprendeva sia il costo della prestazione per le fasi preliminari e la fase cautelare sia quello per la fase di tutela in occasione di un eventuale ricorso in Consiglio di Stato contro il giudizio del TAR;

PRESO ATTO che il preventivo per la tutela in appello cautelare ex art.li 62 e 55 c.p.a. al Consiglio di Stato corrisponde a complessivi € 5.800,00;

PRESO ATTO che l'assunzione dell'impegno di spesa relativa alla parcella legale non è determinabile in assoluto a priori, essendo la stessa costituita dalla sommatoria dei costi dei singoli atti endoprocessuali che il professionista pone in essere e che pertanto la somma che sarà richiesta ed effettivamente erogata al professionista incaricato a titolo di corrispettivo, potrà essere soggetta ad eventuali integrazioni dell'impegno ed ove lo scostamento rispetto alla previsione iniziale non sia eccessivo, non costituirà la formazione di un debito fuori bilancio;

VISTO che l'Avv. Federico Ventura con Studio legale a Bologna in Via Caprarie n.7, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico nei tempi utili dell'appello al Consiglio di Stato e che avendo già seguito la prima fase del procedimento processuale sia il professionista più adatto per proseguire l'incarico;

CONSIDERATO che il professionista è in possesso di esperienza ed affidabilità e risulta essere esperto in materia amministrativa e contrattualistica pubblica, come risulta da "curriculum vitae et studiorum" assunto agli atti e materialmente allegato alla presente;

DATO ATTO che l'importo del compenso nel suo complesso è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto secondo le norme regolamentari del Comune e del DLgs 50/2016;

RITENUTO opportuno affidare allo Studio Legale dell'Avv.to Federico Ventura la tutela dell'Ente nell'appello in Consiglio di Stato avendo ottenuto un ottimo risultato in primo grado e avendo già studiato la pratica in oggetto al fine di consentire una uniformità nelle argomentazioni in fase di difesa;

RITENUTO pertanto di affidare allo Studio Legale dell'Avv.to Federico Ventura, con studio legale a Bologna in Via Caprarie n.7, l'incarico di patrocinio ed assistenza legale nel giudizio innanzi al TAR Emilia Romagna sede di Bologna R proposto dalla Sig.ra Ludergrani Nicoletta (CF LDRNLT42D70A944H) residente

in Sant'Agostino in via Chiesa 15 per l'annullamento previa sospensiva dell'Ordinanza 58/2016 emessa dal comune di Sant'Agostino sopra riportata con domanda di risarcimento danni;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;

DI DARE ATTO che il professionista individuato per rappresentare in difesa il Comune di Sant'Agostino nel ricorso al TAR per la causa in oggetto, risulta essere esperto in materia di diritto amministrativo e di contrattualistica pubblica come risulta dal "curriculum vitae et studiorum" allegato;

DI CONFERIRE quindi l'incarico di patrocinio ed assistenza legale, per le motivazioni in premessa esposte all'Avv.to Federico Ventura, con studio legale a Bologna in Via Caprarie n. 7, nel giudizio innanzi al TAR Emilia Romagna sede di Bologna, proposto dalla Sig.ra Ludergnani Nicoletta (CF LDRNLT42D70A944H) residente in Sant'Agostino in via Chiesa 15 per l'annullamento previa sospensiva dell'Ordinanza 58/2016 emessa dal comune di Sant'Agostino sopra riportata con domanda di risarcimento danni;

DI APPROVARE l'allegato disciplinare di incarico;

DI DARE ATTO che il CIG collegato al presente servizio è ZFA1ABC73A;

DI IMPEGNARE a tale scopo la somma di € 5800,00, sul capitolo 10801372 del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO della sussistenza dell'incertezza del giudizio e che, in base all'evolversi degli atti endoprocessuali, si dovrà tener conto dell'eventuale necessità di integrare l'impegno di spesa senza che ciò costituisca un debito fuori bilancio;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 5.800,00

S. Agostino, lì 03/08/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO